
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA
RISERVA NATURALE
NAVIGLIO DI MELOTTA

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA RISERVA

La Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 istituisce, ai sensi dell'art. 37, la Riserva Naturale Naviglio di Melotta sul territorio dei Comuni di Casaletto di Sopra, Romanengo e Ticengo.

La Regione Lombardia con Deliberazione di Consiglio n. III/1736 dell'11.10.'84:

- delimita la superficie della Riserva, comprensiva della fascia di rispetto, su planimetria in scala non inferiore a 1:5.000;
- classifica la Riserva come parziale di interesse biologico e morfologico;
- definisce le modalità ed i termini per l'elaborazione e l'approvazione del Piano della Riserva.

ART. 2 - FINALITÀ DELLA RISERVA

La Riserva Naturale Naviglio di Melotta ha le finalità di:

- a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;
- b) restaurare e potenziare i residui lembi di vegetazione planiziaria e sperimentare tecniche di riforestazione, basate su criteri naturalistici, da impiegarsi negli interventi di ricostruzione della vegetazione in pianura e lungo le aste fluviali;
- c) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi.

ART. 3 - GESTIONE DELLA RISERVA

La gestione della Riserva Naturale Naviglio di Melotta è affidata, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VI/498, dal 23.12.'96, alla Provincia di Cremona, che la svolge attraverso i propri Uffici a ciò preposti.

ART. 4 - PIANO DELLA RISERVA

Il Piano della Riserva Naturale Naviglio di Melotta, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. V/35674 del 27.4.'93, redatto secondo i criteri e modalità previste dalla L.R. 86/'83, è soggetto a verifica con scadenza quinquennale.

ART. 5 - PROGRAMMI DI GESTIONE

L'Ente gestore, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, provvede all'elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di gestione.

ART. 6 - ACQUISIZIONE DI AREE

L'Ente Gestore provvede all'acquisto od all'acquisizione in uso, all'affidamento in concessione o in affitto delle aree nell'ambito della Riserva Naturale, secondo le priorità stabilite dal Piano.

ART. 7 - OPERE DI CONSERVAZIONE E DI RIPRISTINO

L'Ente Gestore provvede alla realizzazione delle opere di conservazione e di ripristino previste dal Piano della Riserva.

ART. 8 - SEGNALETICA

L'Ente Gestore indica i confini della Riserva per mezzo di:

- tabelle di perimetrazione da porre in luogo lungo il perimetro esterno, ad intervalli regolari non inferiori a 100 metri;
- tabelle descrittive della Riserva, da collocarsi nei punti di intersezione del perimetro della Riserva con le principali vie d'accesso o in ogni altro luogo ritenuto opportuno.

L'acquisto ed il posizionamento delle tabelle, le cui caratteristiche sono stabilite dalla Giunta Regionale, sono a carico della Provincia di Cremona, in qualità di Ente Gestore.

ART. 9 - RESPONSABILE DELLA RISERVA

L'Ente gestore nomina il Responsabile della Riserva, individuandolo anche nell'ambito dei propri Uffici preposti alla gestione delle zone protette.

Al Responsabile compete:

- 1) proporre i programmi annuali o pluriennali di gestione;
- 2) coordinare gli interventi previsti nel piano e nei programmi;
- 3) la redazione del rapporto annuale sullo stato di conservazione della Riserva e sull'attuazione dei programmi di gestione;
- 4) la predisposizione delle domande di contributo di cui all'art. 40 della L.R. 86/83.

Il Responsabile può avvalersi della consulenza di esperti singoli o associati per la valutazione di particolari aspetti tecnico-scientifico-amministrativi inerenti la gestione della Riserva, richiedendo il conferimento di specifici incarichi.

ART. 10 - COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE

Il Comitato ha il compito di esprimere parere sugli indirizzi programmatici inerenti la gestione della Riserva.

Il Comitato è composto:

- Presidente della Provincia o suo delegato che lo presiede;
- Sindaco del Comune di Romanengo o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Casaleto di Sopra o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Ticengo o suo delegato;
- 2 rappresentanti associazioni ambientaliste;
- 1 rappresentante associazioni agricole.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno o più frequentemente, su richiesta del Presidente o di 1/3 dei propri componenti.

Le funzioni di segreteria, per quanto concerne l'attività del Responsabile e del Comitato, sono svolte dal personale dipendente della Provincia di Cremona a ciò espressamente preposto.

ART. 11- CONVENZIONI

La Provincia di Cremona, in qualità di Ente Gestore, può stipulare con Associazioni Naturalistiche e/o con Istituti Scientifici, convenzioni onde affidare l'attuazione delle finalità scientifiche e didattico-ricreative della Riserva Naturale.

Art. 12 - VIGILANZA

Il Servizio di vigilanza viene effettuato secondo l'art. 26 della L.R. 86/83 dagli agenti di polizia locale, dal Servizio Provinciale di Vigilanza ambientale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

ART. 13 - BILANCIO

La Provincia di Cremona, nella sua qualità di Ente gestore della Riserva, attua la gestione dei mezzi finanziari, provvedendo ad iscrivere appositi fondi nel bilancio di previsione, istituendo capitoli specifici, ove accederanno anche i contributi regionali annualmente assegnati ai sensi dell'art. 40 della L.R. 86/83.

Art. 14 - SIMBOLO

Viene adottato come simbolo della Riserva Naturale, la rappresentazione del muso di un tasso (Meles meles) sormontato da un lobo della "Rosa camuna", emblema della Regione Lombardia. Detto simbolo verrà utilizzato in tutte le produzioni divulgative. Il simbolo della Riserva sarà accompagnato dallo stemma della Provincia di Cremona.

BP /var/www/html/www.provincia.cremona.it/regolamenti/ambiente/melotta.doc